

Linee Guida sulla modalità di presentazione e valutazione delle

Proposte su studi di fattibilità specifici fino alle fasi di sperimentazione e prototipizzazione

AVVISO N. 1/2006

Il presente documento è relativo alla definizione delle modalità di presentazione (con indicazione della relativa documentazione) e di valutazione delle proposte presentate al Parco Scientifico e Tecnologico della Liguria sugli studi di fattibilità specifici nell'ambito di progetti di trasferimento tecnologico verso PMI localizzate in zone obiettivo 2 della regione Liguria.

Per ogni proposta valutata positivamente il Parco Scientifico provvederà alla pubblicazione di un successivo avviso pubblico in modo da individuare i soggetti esecutori dello studio di fattibilità fino alle eventuali fasi di sperimentazione e prototipizzazione (le modalità di presentazione e valutazione delle candidature di questa seconda fase saranno oggetto di un successivo documento).

Tale linee sono definite in accordo con il Comitato Tecnico Scientifico del Parco, che si occuperà della valutazione formale e di merito delle proposte pervenute.

Premessa

- Il PSTL avvierà la realizzazione di nuovi studi di fattibilità per tentare di dare risposte soddisfacenti alle imprese sulle specifiche problematiche in tema di innovazione tecnologica, ed in particolare a questioni comuni a gruppi significativi e omogenei di **piccole e medie imprese** (sui parametri dimensionali si rimanda all'allegato 2). Per tali ragioni è indispensabile che la proposta venga presentata da **almeno 2 imprese**.
- Le PMI proponenti dovranno necessariamente essere localizzate in **area obiettivo 2** (sono escluse le aree phasing out); verrà data priorità a gruppi (cluster) di imprese appartenenti ai Distretti industriali e ai Centri di Eccellenza/Competenza.
- Possono presentare domanda le imprese le cui attività appartengano al **comparto produttivo industriale e artigianale o a quello dei servizi alla produzione** (sui codici di attività ammissibili si rimanda all'allegato 4).

- Le proposte dovranno prevedere progetti di studio con un costo compreso tra i € 150.000,00 e i € 200.000,00.
- Poiché la misura 3.7 sottomisura D) è a totale finanziamento pubblico, il Parco Scientifico finanzierà gli studi al 100% del loro ammontare. I risultati degli studi **resteranno di proprietà del Parco Scientifico**, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
- Il Parco Scientifico provvederà a mettere a disposizione delle PMI liguri interessate i risultati degli studi e a fornire tutta l'assistenza necessaria per l'accesso ad eventuali altri finanziamenti che si rendessero necessari per la realizzazione degli obiettivi indicati negli studi.
- Lo scopo degli studi di fattibilità è quello di fornire, alle aziende interessate al trasferimento delle tecnologie individuate:
 - un'analisi dettagliata ed esauriente di tutti gli aspetti tecnico/scientifici
 - un'analisi economica che evidenzi il rapporto costi/benefici.
- Il Parco Scientifico non può finanziare direttamente le PMI eventualmente interessate a beneficiare dei risultati dello studio, ma finanzierà i soggetti che, a seguito di apposito avviso pubblico, si candideranno alla realizzazione dello stesso attraverso la presentazione di un progetto maggiormente dettagliato.
- Possono candidarsi per la realizzazione degli studi: Università, enti di ricerca, imprese (senza limitazioni dal punto di vista delle dimensioni e dei settori di appartenenza) che dispongano delle tecnologie e/o delle competenze adeguati per svolgere il piano di lavoro proposto, anche ubicate fuori dal territorio ligure.
- A seconda della tipologia degli studi proposti saranno richieste agli esecutori competenze adeguate in relazione alle specifiche problematiche trattate (tecnico/scientifiche – economico/finanziarie – normativo/legali etc...).

Modalità di presentazione delle proposte

A seguito di un avviso pubblico di apertura termini per la presentazione delle proposte di studi di fattibilità, ciascun interessato potrà presentare la propria candidatura entro il termine stabilito dall'avviso stesso.

La documentazione, presentata al Parco Scientifico e Tecnologico da un'azienda capofila, dovrà essere composta da una copia cartacea ed una informatica e dovrà contenere le seguenti informazioni:

- **dati aziendali** riferiti alle imprese appartenenti al cluster di PMI che potrebbero beneficiare dei risultati dello studio di fattibilità in oggetto. Per ogni PMI indicata deve essere fornito quanto di seguito elencato:
 - o Dati Anagrafici (ragione sociale, rappresentante legale, referente progetto, indirizzo della sede legale e di quella/e operativa/e dove si ritiene possa trovare applicazione la tecnologia studiata, recapito telefonico e di fax, e-mail, partita IVA);
 - o Appartenenza ad un Centro di Eccellenza/Competenza e/o ad un Distretto industriale;
 - o Visura camerale (non certificato camerale);
 - o Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato 3) inerente la dimensione dell'impresa ai sensi del D.M. 18/04/2005 (allegato 2), contenente il fatturato, il numero dipendenti e la categoria dimensionale di appartenenza, rilasciata dal legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante al cluster;
 - o Dichiarazione ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (allegato 5) rilasciata dal legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante al cluster;
 - o Nominativo referente aziendale.

- **relazione tecnica** relativa alla descrizione della tecnologia; tale relazione dovrà contenere i seguenti punti:
 - o Stato dell'arte della tecnologia a livello locale, nazionale ed internazionale.
 - o Descrizione degli obiettivi dello studio:
 1. *Gli obiettivi dello studio;*

2. *Inquadramento della proposta nei settori strategici indicati nell'ALLEGATO 1.*
- Riassunto tecnico della proposta:
 1. *Caratteristiche tecnico-scientifiche;*
 2. *Il contenuto di innovazione;*
 3. *La rilevanza industriale dello studio.*
 - Motivazione dell'interesse per lo studio in relazione all'attività di ciascuna azienda proponente e le competenze di ogni singola azienda con particolare riferimento al settore specifico della proposta e le complementarietà delle aziende relativamente alla proposta. Motivare il perché lo studio non può essere sviluppato in modo autonomo dalle aziende.
 - Risultati attesi dallo studio. Ad esempio:
 1. *Se lo studio deve contenere un approfondito stato dell'arte delle tecnologie coinvolte;*
 2. *Se lo studio deve contenere un progetto di massima e/o la realizzazione di un prototipo;*
 3. *Se lo studio deve contenere un piano d'impresa.*
 - Prospettive di utilizzazione dei risultati:
 1. *Prospettive di utilizzazione dei risultati in termini di ricadute industriali, per ciascuna azienda, volte a favorire condizioni di sviluppo competitivo;*
 2. *Come si ipotizza di realizzare la successiva fase di sfruttamento industriale (consorzio fra aziende, creazione di nuove imprese...);*
 3. *Stima del fabbisogno finanziario necessario per realizzare l'investimento: se possibile definire almeno un ordine di grandezza dei costi da sostenere per introdurre la tecnologia in ciascuna azienda al termine dello studio;*
 4. *Prospettive di incremento occupazionale a seguito dell'introduzione in ogni azienda dell'innovazione tecnologica;*
 5. *Eventuali ricadute sociali.*

- Criteri di valutazione dei risultati dello studio ed in particolare in questa parte i proponenti dovranno indicare:
 1. *I criteri che si intendono utilizzare per valutare se i risultati dello studio sono positivi in termini di trasferimento tecnologico e di possibile sfruttamento industriale;*
- Tempi di realizzazione dello studio e di inserimento della tecnologia.
- Stima del costo dello studio.

Per evitare confusione e/o equivoci sarà fondamentale che tale relazione sia compilata in modo chiaro e sufficientemente dettagliata, corredata eventualmente da ulteriori documenti in allegato che possano contribuire a specificare correttamente sia le caratteristiche delle tecnologie, che i benefici del loro trasferimento.

Criteri di valutazione

Valutazione formale

La prima tipologia di valutazione riguarda l'ammissibilità o meno del progetto, che verrà esaminata in funzione dei seguenti requisiti:

- Esistenza cluster di almeno 2 imprese
- PMI
- Zona ubicazione imprese interessate (area obiettivo 2)
- Tipologia di attività

Valutazione di merito

La bontà del progetto verrà valutata dal Comitato Tecnico Scientifico in base ad alcuni parametri a cui verranno attribuiti i relativi punteggi (massimo 70 punti).

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, sotto il profilo della valutazione di merito, il punteggio relativo ai parametri E) e F) dovrà essere, per ognuno, almeno pari a 10.

<i>elementi di valutazione</i>	<i>punteggio</i>
A) Appartenenza delle PMI a: <ul style="list-style-type: none"> - Distretti industriali - Centri di Competenza/Eccellenza - ad entrambi 	5 5 10
B) N. imprese appartenenti al cluster: <ul style="list-style-type: none"> - n. 2 imprese - da 3 a 5 imprese - da 6 imprese in poi 	0 3 5
C) Sviluppo di innovazione tecnologica nell'ambito dei seguenti settori ¹ : <ul style="list-style-type: none"> - materiali avanzati - ambiente - ICT - Trasporti e logistica - beni strumentali 	10
D) Trasversalità dell'innovazione tecnologica nell'ambito dei settori sopra evidenziati: <ul style="list-style-type: none"> - in più di due settori 	5
E) Grado di innovazione del risultato	da 3 a 20
F) Risultati in termini di prospettive di fattibilità e di ricadute industriali ed occupazionali	da 3 a 20

In fase di valutazione di merito il CTS potrà invitare le imprese a descrivere personalmente la proposta di progetto di studio di fattibilità.

A parità di punteggio verrà considerato l'ordine cronologico di presentazione delle proposte.

¹ Si rimanda all'allegato 1 per maggiori precisazioni circa le tecnologie individuate nell'ambito di tali settori.

ALLEGATO 1

Materiali avanzati: questo settore comprende le tecnologie di progettazione, produzione, messa in forma, protezione ed applicazione di materiali innovativi o innovati.

In particolare appare prioritaria la disponibilità di materiali che abbiano migliorate caratteristiche di resistenza strutturale, producibili con processi a minor impatto ambientale, riciclabili ed applicabili in campo biomedicale, nautico e aeronautico, materiali massivi o come rivestimento con migliori caratteristiche all'usura e corrosione, materiali catalitici, materiali super conduttori per applicazioni avanzate e materiali per lo stoccaggio dell'idrogeno, nanomateriali.

Ambiente: la raggiunta consapevolezza che l'ambiente rappresenta un valore inestimabile e che lo sviluppo economico non può essere gestito secondo i criteri del passato porta le imprese a ricercare nuove performance ambientali in linea con i concetti dello sviluppo sostenibile. In un prossimo futuro le performance ambientali saranno un fattore discriminante per il business, per cui la disponibilità di tecnologie adeguate sarà strategica per lo sviluppo delle imprese. Nel rapporto industria-ambiente le tecnologie chiave non si limiteranno al recupero dell'ambiente contaminato ma si estenderanno a criteri di minimizzazione ed azzeramento dell'impatto ambientale di processi e prodotti, al trattamento degli effluenti industriali, alla valorizzazione dei rifiuti.

Saranno di particolare interesse le più avanzate tecnologie destinate alla bonifica dei siti, al trattamento degli effluenti industriali, alla valorizzazione dei rifiuti ed al controllo e gestione ambientale dell'impresa.

Informatica e telecomunicazioni: il settore ICT ha, negli ultimi anni, subito un'evoluzione di grandissima portata, basti pensare alla pervasività di Internet, all'affermarsi dei servizi di radiomobili ed al fatto di essere entrati nell'era del "post personal computer". Internet e le sue applicazioni rimarranno l'elemento trainante di tutto il settore per i prossimi anni; per l'evoluzione di Internet occorrerà sviluppare un nuovo set di tecnologie di primaria importanza. Inizialmente si lavorerà su connettività e larghezza di banda ed in seguito sulla gestione personalizzata dell'enorme disponibilità di informazioni disponibili in rete. Si svilupperanno le tecnologie che permetteranno la gestione di enormi quantità di dati per le applicazioni quali e-business, e-learning, e-governance. Le tecnologie digitali permetteranno lo sviluppo di infrastrutture ad altissima capacità in grado di trasportare

sulla stessa rete voce, video e dati. Infine dovranno essere sviluppate interfacce pseudonaturali (e quindi più semplici) per permettere alla maggioranza delle persone di utilizzare le nuove tecnologie dell'informazione e della telecomunicazione.

Anche se nel documento "Strategia regionale dell'innovazione" il settore microelettronica e semiconduttori non sono apparsi tra quelli più innovativi, bisogna ricordare che essi hanno rappresentato negli ultimi trent'anni il motore dello sviluppo dell'elettronica e dell'ICT. In futuro i progressi nella microelettronica e nel software ad essa associato condizioneranno l'evoluzione di internet e delle comunicazioni globali ed una parte rilevante degli investimenti nell'ICT riguarderanno le infrastrutture: la rete, i terminali fissi e mobili, i server e quindi la componentistica microelettronica e la fotonica che ne costituiscono la materia prima strategica e di grande valore aggiunto.

Le linee di sviluppo dei semiconduttori, sistema portante della microelettronica, passa attraverso la miniaturizzazione spinta (tecnologie nano-optoelettronica, fotonica, elettronica molecolare); la miniaturizzazione spinta e la complessità circuitale crescente dei chip consentirà l'aumento delle prestazioni e la riduzione dei costi.

Di sicuro interesse lo sviluppo di sistemi automatizzati di controllo e di gestione impianti complessi e di veicoli.

Per queste ragioni, il PSTL ha deciso di unificare i due settori "informatica e telecomunicazioni" e "microelettronica e semiconduttori" considerandoli sinergici per lo sviluppo delle aziende operanti nel settore dell'ICT.

Trasporto e logistica: gli aspetti critici del sistema mobilità incidono negativamente sia sulla competitività economica del sistema produttivo, per gli sprechi di tempo e carburante, ritardi nelle consegne, che sulla qualità della vita dei cittadini in termini di inquinamento, rischio di incidenti, perdite di tempo.

Lo sviluppo del sistema dei trasporti dovrà caratterizzarsi con una crescita di mobilità individuale flessibile e con una crescita competitiva delle aziende dei trasporti. I futuri sistemi di mobilità dovranno fornire al cittadino un modo semplice e veloce di trasferimento utilizzando mezzi di trasporto diversi, per ridurre tempi e costi.

Per garantire lo sviluppo di una mobilità sostenibile è necessario un approccio sistemico con lo sviluppo dell'intermodalità, dell'integrazione di diversi mezzi di trasporto, di mezzi più sicuri, di sistemi telematici su larga scala.

Le tecnologie informatiche e telematiche dovranno avere applicazione diffusa nell'area (es. sistemi avanzati di gestione e controllo del traffico, sistemi informativi e di scambio

dati tra le varie tipologie di trasporto, comprese informazioni in tempo reale, documentazione elettronica, servizi utente evoluti compresi sistemi di navigazione e rilievo posizione).

Per far fronte a queste esigenze risulta fondamentale il ruolo dell'Information and Communication Technology (ICT) ed in particolare delle tecnologie che vanno sotto il nome di Intelligent Transport Systems (ITS). Si tratta dell'insieme dei sistemi, dei dispositivi e delle procedure che consentono, attraverso la raccolta, comunicazione, elaborazione e distribuzione di informazioni, di migliorare la qualità del trasporto e la mobilità di persone e merci, nonché di poter verificare e quantificare i risultati raggiunti. L'impatto della telematica può essere rilevante, sia sulla qualità del servizio di trasporto, che sull'efficacia, la sicurezza, l'economicità e il rispetto ambientale; il campo di applicazione copre sia i singoli modi, sia il trasporto multimodale.

I benefici possono venire solo da una applicazione su scala sufficientemente vasta ed "intelligente" delle tecnologie necessarie. Per quanto concerne i sistemi ed i servizi, essi comprendono dispositivi individuali, sistemi di gestione e controllo per reti e flotte, servizi di telecomunicazione individuale e collettiva. La telematica per i trasporti permette sia di integrare i sistemi logistici con i sistemi informativi dei vari soggetti coinvolti (produttori, trasportatori, distributori, banche, etc.), che di supportare il processo fisico mettendo a disposizione strumenti rivolti al miglioramento della qualità ed alla riduzione dei costi operativi.

Inoltre si possono indicare alcune linee di ricerca finalizzate a fornire soluzioni innovative: veicoli telematici per l'interazione cooperativa con le infrastrutture di monitoraggio e controllo del traffico per minimizzare tempi, aumentare la sicurezza, favorire l'integrazione di mobilità; veicoli a minimi consumi e ad elevata sicurezza con l'adozione di sistemi intelligenti di ritenuta e strutture con materiali innovativi; sistemi di propulsione a controllo integrato di motore a trasmissione e generazione dell'energia elettrica; veicoli ibridi minimi basati sull'accoppiamento di un generatore elettrico e un propulsore a gas naturale o a celle combustibili.

Beni strumentali per l'industria manifatturiera: il settore della produzione dei beni strumentali, considerando in particolare quelli destinati all'industria meccanica, è caratterizzato da un livello medio-alto in continua evoluzione. Le esigenze di innovazione sono molto differenziate vista la vastità della tipologia di operazioni da effettuare e conseguentemente di macchine destinate a svolgere queste operazioni.

In questi ultimi anni si è assistito ad un progressivo miglioramento delle prestazioni non necessariamente in termini di velocità e precisione ma, soprattutto, con l'obiettivo di aumentare la flessibilità e l'autonomia funzionale delle apparecchiature. In questo senso l'industria del settore sta iniziando a proporre soluzioni e quindi tecnologie sempre più assimilabili a veri e propri sistemi robotizzati.

ALLEGATO N. 2

PARAMETRI DIMENSIONALI DI PICCOLA E MEDIA IMPRESA

D.M. 18 aprile 2005 [\(1\)](#).

Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese.

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 2005, n. 238.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il [D.M. 18 settembre 1997](#) del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativo all'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

Vista la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Unione europea legge n. L 124 del 20 maggio 2003, che sostituisce a decorrere dal 1° gennaio 2005 la raccomandazione della Commissione europea 96/280/CE del 3 aprile 1996;

Visti il [regolamento \(CE\) n. 363/2004](#) del 25 febbraio 2004 e il [regolamento \(CE\) n. 364/2004](#) del 25 febbraio 2004 entrambi della Commissione europea, recanti modifiche rispettivamente al [regolamento \(CE\) n. 68/2001](#) e al [regolamento \(CE\) n. 70/2001](#), che in allegato riportano ai fini della definizione delle piccole e medie imprese l'estratto della citata [raccomandazione 2003/361/CE](#);

Visto il [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123](#) concernente la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese ed in particolare l'art. 2, comma 2, che prevede che la definizione di piccola e media impresa sia aggiornata con decreto del Ministro delle attività produttive in conformità alle disposizioni dell'Unione europea;

Considerata la necessità di fornire chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dei criteri da utilizzare per il calcolo della dimensione delle imprese;

Decreta:

1. Il presente decreto fornisce le necessarie indicazioni per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive e si applica alle imprese operanti in tutti i settori produttivi.

2. 1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:

a) hanno meno di 250 occupati, e

b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:

a) ha meno di 50 occupati, e

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:

a) ha meno di 10 occupati, e

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

5. Ai fini del presente decreto:

a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

b) per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale;

c) per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

6. Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al comma 7:

a) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il

fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689](#), ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;

b) il numero degli occupati corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a).

7. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

3. 1. Ai fini del presente decreto le imprese sono considerate autonome, associate o collegate secondo quanto riportato rispettivamente ai successivi commi 2, 3 e 4.

2. Sono considerate autonome le imprese che non sono associate né collegate ai sensi dei successivi commi 3 e 5.

3. Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate ai sensi del successivo comma 5, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa. La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;

b) università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;

c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

4. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata, ai sensi del comma 3, ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

5. Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;

d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

6. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata, ai sensi del comma 5, ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate - situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime - a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di cui al comma 4.

7. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.

8. Ad eccezione dei casi riportati nel precedente comma 3, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

9. L'impresa richiedente è considerata autonoma nel caso in cui il capitale dell'impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiara di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e/o collegate.

-
4. 1. Sulla base delle disposizioni comunitarie vigenti le definizioni oggetto del presente decreto si applicano:
- a) per i regimi di aiuto notificati ed autorizzati antecedentemente al 1° gennaio 2005, dalla data di approvazione da parte della Commissione europea delle notifiche, effettuate dall'amministrazione competente, di adeguamento alla definizione di PMI di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
- b) per i nuovi regimi di aiuto istituiti a partire dal 1° gennaio 2005 sulla base del [regolamento \(CE\) n. 70/2001](#) del 12 gennaio 2001 e del [regolamento \(CE\) n. 68/2001](#) del 12 gennaio 2001 di esenzione, come modificati dal [regolamento \(CE\) n. 364/2004](#) del 25 febbraio 2004 e dal [regolamento \(CE\) n. 363/2004](#) del 25 febbraio 2004, a decorrere dal 1° gennaio 2005;
- c) per i regimi di aiuto per i quali la comunicazione di esenzione alla Commissione ai sensi dei regolamenti di cui alla precedente lettera b) è intervenuta antecedentemente al 1° gennaio 2005 e che non prevedono esplicitamente l'applicazione della nuova definizione di PMI a partire dal 1° gennaio 2005, a decorrere dalla data di comunicazione alla Commissione europea, da parte dell'amministrazione competente, di adeguamento alla definizione di PMI di cui alla [raccomandazione 2003/361/CE](#);
- d) per gli aiuti concessi secondo la regola «*de minimis*» di cui al [regolamento \(CE\) n. 69/2001](#) del 12 gennaio 2001, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Per i regimi di aiuto gestiti dal Ministero delle attività produttive, di cui all'elenco riportato nell'allegato n. 6, le definizioni oggetto del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto medesimo, essendo state espletate le procedure di comunicazione e di notifica di cui al precedente comma 1.
3. Al fine di assicurare un'omogenea applicazione sul territorio delle definizioni del presente decreto, le amministrazioni competenti provvedono ad effettuare per i regimi di propria competenza contestualmente le notifiche e le comunicazioni predette, ed a comunicare nelle rispettive Gazzette Ufficiali ovvero sui rispettivi organi di informazione ufficiali l'elenco dei regimi di aiuto per i quali si applicano le citate disposizioni.
4. La direzione generale sviluppo produttivo e competitività, ufficio C3, del Ministero delle attività produttive fornisce alle amministrazioni che ne facciano richiesta il necessario supporto tecnico per l'attuazione delle procedure di cui al precedente comma 3.
5. Le note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali riportate in appendice costituiscono parte integrante del presente decreto.
6. In allegato sono riportati alcuni schemi che agevolano la determinazione della dimensione aziendale.
7. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
-

Appendice

Note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali

Esempio applicativo

IMPRESA	DIPENDENTI	FATTURATO (milioni di euro)	BILANCIO (milioni di euro)	DIMENSIONE
A	250	48	42	Grande
B	249	51	42	Media
C	49	11	11	Media
D	49	10	11	Piccola
E	10	1,8	1,8	Piccola
F	9	2	2,1	Micro

1. Con riferimento all'art. 2, comma 5, lettera c), si considerano dipendenti dell'impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA). Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese, l'attività lavorativa prestata per più di quindici giorni solari. Sempre ai fini del calcolo delle ULA, si fornisce il seguente esempio applicativo:

Tipologia	Numero dipendenti	ULA
Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l'anno preso in considerazione	120	120
Dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all'anno preso in	1 per nove mesi	0,75 (*)

considerazione	10 per quattro mesi	3,33 (**)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per tutto l'anno preso in considerazione	6	3 (***)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	2 per nove mesi	0,75 (****)

(*) - $1 \times 0,75$ (nove dodicesimi) = 0,75 ULA

(**) - $10 \times 0,333$ (quattro dodicesimi) = 3,33 ULA

(***) - $0,5 \times 6 \times 1$ (dodici dodicesimi) = 3 ULA

(****) - $0,5 \times 2 \times 0,75$ (nove dodicesimi) = 0,75 ULA

Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro. Per quanto riguarda i congedi di maternità, paternità e parentali, regolati dal [decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#), gli stessi non devono essere conteggiati.

2. Con riferimento all'art. 3, comma 3, lettera *a*), per società pubbliche di partecipazione, si intendono le società, partecipate in via diretta o indiretta dallo Stato e/o da altri enti pubblici in misura complessivamente superiore al 50% del capitale, che esercitano in via esclusiva o prevalente una o più delle seguenti attività: attività di acquisizione, detenzione o gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, al capitale di altre imprese; attività di acquisizione e gestione di obbligazioni o altri titoli di debito; attività di acquisizione, detenzione o gestione degli strumenti finanziari previsti dal codice civile. Per società a capitale di rischio si intendono le società che, in funzione di disponibilità finanziarie proprie, effettuano professionalmente in via esclusiva o prevalente investimenti nel capitale di rischio tramite l'assunzione, la valorizzazione, la gestione e lo smobilizzo di partecipazioni (venture capital). Con riferimento all'art. 3, comma 3, lettera *c*), per investitori istituzionali si intendono i soggetti la cui attività di investimento in strumenti finanziari è subordinata a previa autorizzazione o comunque sottoposta ad apposita regolamentazione. Rientrano in tale categoria le banche, le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari, i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario, le fondazioni bancarie e i fondi di sviluppo regionale. Con riferimento all'art. 3, comma 3, lettera *d*), per enti pubblici locali si intendono, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni.

3. Qualora gli investitori di cui all'art. 3, comma 3, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci, gli stessi non sono considerati collegati all'impresa stessa.

4. Con riferimento al comma 5 dell'art. 3, un'impresa può essere ritenuta collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni: *a*) la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale; *b*) le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

5. Con riferimento al comma 8 dell'art. 3, si precisa che tra gli enti pubblici sono inclusi, a titolo esemplificativo, le amministrazioni centrali, le regioni, gli enti pubblici locali di cui al precedente punto 2, le università pubbliche, le camere di commercio, le ASL, gli enti pubblici di ricerca. La detenzione indiretta, che deve risultare anch'essa pari o superiore al 25%, si calcola come prodotto tra la detenzione dell'ente pubblico in un'impresa, pari almeno al 25%, e quella di quest'ultima nell'impresa richiedente.

Esempio:

	1	2	3	4	5
Partecipazione dell'ente pubblico nell'impresa A	100%	25%	80%	80%	25%
Partecipazione dell'impresa A nell'impresa richiedente	25%	100%	25%	40%	80%
Partecipazione indiretta dell'ente pubblico nell'impresa	25%	25%	20%	32%	20%

richiedente

Nei casi 1, 2 e 4 l'impresa richiedente è pertanto di grande dimensione.

6. Gli allegati che seguono sono finalizzati ad agevolare la determinazione della dimensione aziendale. In particolare:

a) nell'allegato n. 1 sono riportati i dati che consentono di determinare, sulla base di quanto riportato all'art. 2, commi 1, 2 e 3, la dimensione dell'impresa richiedente le agevolazioni;

b) nel caso in cui l'impresa richiedente sia autonoma, come definita dall'art. 3, comma 2, al fine di calcolare la dimensione aziendale è sufficiente compilare l'allegato n. 1;

c) nel caso in cui l'impresa richiedente sia associata, come definita dall'art. 3, comma 3, al fine di calcolare la dimensione aziendale, prima di compilare l'allegato n. 1, devono essere compilati i seguenti allegati:

allegato n. 3A; tale allegato (definito scheda di partenariato) deve essere compilato per ciascuna impresa associata all'impresa richiedente; nel caso in cui vi siano imprese collegate a tali imprese associate, i cui dati non siano stati ripresi tramite consolidamento, devono essere compilati anche gli allegati nn. 5A e 5;

allegato n. 3; in tale allegato (definito prospetto riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate) devono essere riportati i dati relativi a tutte le imprese associate desunti dall'allegato n. 3A;

allegato n. 2; in tale allegato devono essere riportati i dati totali del prospetto riepilogativo delle imprese associate (allegato n. 3);

d) nel caso in cui l'impresa richiedente sia collegata, come definita dall'art. 3, comma 5, al fine di calcolare la dimensione aziendale, prima di compilare l'allegato n. 1, devono essere compilati i seguenti allegati: nel caso di imprese collegate i cui dati non sono ripresi nei conti consolidati:

i) allegato n. 5A; tale allegato (definito scheda di collegamento) deve essere compilato per ciascuna impresa collegata; nel caso in cui vi siano imprese associate a tali imprese collegate, devono essere compilati anche gli allegati nn. 3A e 3;

ii) allegato n. 5; in tale allegato (definito scheda n. 2 imprese collegate) devono essere riportati i dati di tutte le imprese collegate per le quali è stato compilato l'allegato n. 5A;

iii) allegato n. 2; in tale allegato devono essere riportati i dati totali della tabella A dell'allegato n. 5 ed, eventualmente, della tabella riepilogativa dell'allegato n. 3, ovviamente se compilato;

nel caso di imprese collegate riprese nei conti consolidati:

i) allegato n. 4; in tale allegato (definito scheda n. 1 imprese collegate) devono essere riportati i dati desunti dai conti consolidati redatti dall'impresa richiedente ovvero dei conti consolidati di un'altra impresa collegata nei quali è inclusa l'impresa richiedente; nel caso in cui vi siano imprese associate alle imprese collegate all'impresa richiedente, i cui dati non siano stati ripresi tramite i conti consolidati, devono essere compilati anche gli allegati nn. 3A e 3;

ii) allegato n. 2; in tale allegato devono essere riportati i dati totali della tabella 1 dell'allegato n. 4 ed, eventualmente, della tabella riepilogativa dell'allegato n. 3, ovviamente se compilato.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA

1. Dati identificativi dell'impresa

Denominazione o ragione
sociale:

Indirizzo della sede
legale:

N. di iscrizione al Registro delle
imprese:

2. Tipo di impresa

Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente:

Impresa autonoma	In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano dai conti dell'impresa richiedente.
Impresa associata	In tali casi i dati riportati al punto 3 risultano dai dati indicati nei rispettivi prospetti di
Impresa collegata	dettaglio di cui agli Allegati nn. 2, 3, 4 e 5.

3. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa

Periodo di riferimento [1]:

Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
----------------	---------------	------------------------

(*) In migliaia di euro.

4. Dimensione dell'impresa

In base ai dati di cui al punto 3, barrare la casella relativa alla dimensione dell'impresa richiedente:

micro impresa

piccola impresa

media impresa

grande impresa

[1] Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al [D.P.R. n. 689/1974](#) ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI DATI DELLE IMPRESE ASSOCIATE O COLLEGATE

Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate

Periodo di riferimento [1]:

	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1. Dati [2] dell'impresa richiedente o dei conti consolidati (riporto dalla tabella 1 dell'allegato n. 4)			
2. Dati [2] di tutte le (eventuali) imprese associate (riporto dalla tabella riepilogativa dell'allegato n.3) aggregati in modo proporzionale			
3. Somma dei dati [2] di tutte le imprese collegate (eventuali) non ripresi tramite consolidamento alla riga 1 (riporto dalla tabella A dell'allegato n. 5)			
	Totale		

(*) In migliaia di euro.

I risultati della riga «Totale» vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle informazioni relative al calcolo della

occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

[1] I dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione

della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 689/1974](#) ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

[2] I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ASSOCIATE

Per ogni impresa per la quale è stata compilata la «scheda di partenariato», [una scheda per ogni impresa associata

all'impresa richiedente e per le imprese associate alle eventuali imprese collegate, i cui dati non sono ancora ripresi nei conti consolidati [1]], i dati della corrispondente tabella («associata» vanno riportati nella tabella riepilogativa seguente:

Tabella riepilogativa

Impresa associata (indicare denominazione)	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			
6)			
7)			
8)			
9)			
10)			
...)			
	Totale		

(*) In migliaia di euro.

I dati indicati nella riga «Totale» della tabella riepilogativa devono essere riportati alla riga 2 (riguardante le imprese

associate) della tabella dell'allegato n. 2 relativo al prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate.

[1] Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'art.

3, comma 4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.

SCHEDA DI PARTENARIATO RELATIVA A CIASCUNA IMPRESA ASSOCIATA

1. Dati identificativi dell'impresa associata: ;

denominazione o ragione sociale: ;

indirizzo della sede legale: ;

n. di iscrizione al registro imprese: ;

2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari dell'impresa associata:

Periodo di riferimento [1]:

	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1. Dati lordi			
2. Dati lordi eventuali imprese collegate all'impresa associata			
3. Dati lordi totali			

(*) In migliaia di euro.

N.B.: i dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiungono al 100% i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese collegate sono già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa associata. Nel caso di imprese collegate all'impresa associata i cui dati non siano ripresi nei conti consolidati, compilare per ciascuna di esse l'allegato n. 5A e riportare i dati nell'allegato n. 5; i dati totali risultanti dalla tabella A dell'allegato n. 5 devono essere riportati nella tabella di cui al punto 2.

3. Calcolo proporzionale:

a) indicare con precisione la percentuale di partecipazione [2] detenuta dall'impresa richiedente (o dall'impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa associata), nell'impresa associata oggetto della presente scheda:....%;

indicare anche la percentuale di partecipazione [2] detenuta dall'impresa associata oggetto della presente scheda nell'impresa richiedente (o nell'impresa collegata)%;

b) tra le due percentuali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più elevata: tale percentuale si applica ai dati lordi totali indicati nella tabella di cui al punto 2. La percentuale ed il risultato del calcolo proporzionale [3] devono essere riportati nella tabella seguente:

Tabella «associata»

Percentuale:...%	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
Risultati proporzionali			

(*) In migliaia di euro.

I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella riepilogativa dell'allegato n. 3.

[1] Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 689/1974](#) ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

[2] Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad essa va aggiunta la percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata. La percentuale deve essere indicata in cifre intere, troncando gli eventuali decimali.

[3] Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli eventuali altri decimali) per quanto riguarda gli occupati ed in migliaia di euro (troncando le centinaia di euro) per quanto riguarda il fatturato ed il totale di bilancio.

SCHEDA N. 1 IMPRESE COLLEGATE

(Da compilare nel caso in cui l'impresa richiedente redige conti consolidati oppure è inclusa tramite consolidamento nei conti consolidati di un'altra impresa collegata)

Tabella 1

	Occupati (ULA) (*)	Fatturato (**)	Totale di bilancio (**)
Totale			

(*) Quando gli occupati di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando tutti gli occupati di tutte le imprese con le quali essa è collegata.

(*) In migliaia di euro.

I conti consolidati servono da base di calcolo.

I dati indicati nella riga «Totale» della tabella 1 devono essere riportati alla riga 1 del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (allegato n. 2).

Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento

Impresa collegata (denominazione)	Indirizzo della sede legale	N. di iscrizione al Registro delle imprese
-----------------------------------	-----------------------------	--

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

Attenzione: le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche gli allegati nn. 3A e 3.

Attenzione: i dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

SCHEDA N. 2 IMPRESE COLLEGATE

(Da compilare nel caso in cui l'impresa richiedente o una o più imprese collegate non redigono conti consolidati oppure non sono riprese tramite consolidamento)

PER OGNI IMPRESA COLLEGATA (INCLUSI IN COLLEGAMENTI TRAMITE ALTRE IMPRESE COLLEGATE), COMPILARE UNA «SCHEDA DI COLLEGAMENTO» (ALLEGATO N. 5A) E PROCEDERE ALLA SOMMA DEI DATI DI TUTTE LE IMPRESE COLLEGATE COMPILANDO LA TABELLA A

Tabella A

Impresa (indicare denominazione)	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
	Totale		

(*) In migliaia di euro.

I dati indicati alla riga «Totale» della tabella di cui sopra devono essere riportati alla riga 3 (riguardante le imprese collegate) del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (allegato n. 2), ovvero se trattasi di imprese collegate alle imprese associate, devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al punto 2 dell'allegato n. 3A.

Attenzione: i dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

SCHEDA DI COLLEGAMENTO

(Da compilare per ogni impresa collegata non ripresa tramite consolidamento)

1. Dati identificativi dell'impresa: ;

denominazione o ragione sociale: ;

indirizzo della sede legale: ;

n. di iscrizione al registro imprese: ;

2. Dati relativi ai dipendenti e ai parametri finanziari:

Periodo di riferimento

[1]

	Occupati (ULA)	Totale di bilancio (*)	Fatturato (*)
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I dati devono essere riportati nella tabella A dell'allegato n. 5.

Attenzione: i dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati [2]. Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche gli allegati nn. 3A e 3.

[1] Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 689/1974](#) ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

[2] Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'art. 3, comma 4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 2

N° Legge	Titolo
Decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 - art. 1, comma 2 - e successive modificazioni	Agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese.
Legge 17 febbraio 1982, n. 46 - art. 14 - e successive modificazioni	Agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.
Legge 23 dicembre 1996, n. 662 - art. 2, comma 100 lett. a) - e successive modificazioni	Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
Legge 27 febbraio 1985, n. 49 e successive modificazioni	Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione.
Legge 25 febbraio 1992, n. 215 e successive modificazioni	Azioni positive per l'imprenditoria femminile.
Decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989 n. 181 - art. 5	Incentivi per la reindustrializzazione delle aree siderurgiche.
Legge 27 dicembre 2002 n. 289 - art. 73	Estensione di interventi di promozione industriale di cui alla legge n. 181/1989 a nuove aree di crisi.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - artt. 103 e 106 - e successive modificazioni	Agevolazioni per programmi di investimento finalizzati alla nascita ed al consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico.

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 2 - AIUTI *DE MINIMIS*
(art. 4, comma 1, lettera d)

N° Legge	Titolo
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - art. 114 comma 4	Incentivi per il ripristino ambientale e l'incremento dei livelli di sicurezza contro gli infortuni in particolari siti di cava.
Legge 7 agosto 1997, n. 266 - art. 14	Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - art. 103 commi 5 e 6	Incentivazioni in favore del commercio elettronico.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - art. 103 commi 5 e 6	Incentivazione a favore della realizzazione del collegamento telematico «Quick response» con riferimento alle filiere del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero.

ALLEGATO N. 3

Docup Obiettivo 2 (2000/2006) Misura 3.7 Sottomisura D) “Diffusione e trasferimento dell’Innovazione”

(Dichiarazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni)

Il sottoscritto
nato a il
in qualità di legale rappresentante dell’azienda
con sede in

- consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

1. di essere a conoscenza del D.M. 18/04/2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese pubblicato nella G.U. 12/10/2005 n. 238”;
2. che, con riferimento all’ultimo esercizio contabile approvato (*precisare anno*),
 - il n. dipendenti (*calcolati in ULA*) è pari a.....
 - il fatturato è pari a.....
 - il totale di bilancio è pari a.....
3. che l’impresa è di dimensione (*barrare la categoria di appartenenza*):
 - micro
 - piccola
 - media

Luogo e data

Timbro e Firma

Nota: allegare copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

ALLEGATO N. 4

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

Codici ammissibili per proposte di studi di fattibilità specifici fino alle fasi di sperimentazione e prototipizzazione

- C – estrazione di minerali
con l'esclusione di:
 - 10.1 “Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile” (tutto il gruppo)
 - 10.2 “Estrazione ed agglomerazione di lignite” (tutto il gruppo)
 - 10.3 “Estrazione ed agglomerazione di torba” (tutto il gruppo)
 - 13.10 “Estrazione di minerali di ferro” – è esclusa tutta la classe, ad eccezione delle piriti.
 - 13.20 “Estrazione di minerali metallici non ferrosi” – è esclusa la sola estrazione di manganese

- D – attività manifatturiere;
sottosezione DA limitatamente ai codici 15.52, 15.81, 15.82, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89.1, 15.89.2, 15.96, 15.98, 15.99
con l'esclusione di:
 - 23.1 “ Fabbricazione di prodotti di cokeria” (tutto il gruppo)
 - 24.70 “Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali - È esclusa tutta la categoria
 - 27.10 “Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghes (CECA)”
È esclusa tutta l'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA, intendendo le attività relative. Ghisa e ferroleghes; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).
 - 27.22.1 “Produzione di tubi senza saldatura” - È esclusa tutta la categoria.
 - 27.22.2 “Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili” - È esclusa tutta la sola produzione di tubi con diametro superiore a 406, 4 mm.
 - 34.10 “Fabbricazione di autoveicoli- È esclusa tutta la categoria.

34.20 “Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi” - È esclusa tutta la categoria

34.30 “Fabbricazioni di parti e di accessori per autoveicoli e per loro motori” - È esclusa tutta la categoria

35.11.1 “Cantieri navali per costruzioni metalliche” - È esclusa la sola costruzione di: navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl; pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all’esportazione); draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl; rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 Kw.)

35.11.3 “Cantieri di riparazioni navali” - È esclusa: la trasformazione delle navi a scafo metallico, di almeno 1000 tsl, limitatamente all’esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri; la riparazione delle navi a scafo metallico.

- E – produzione e distribuzione di energia elettrica limitatamente alle classi 40.10 e 40.30;
- F - costruzioni;
- I – trasporto, magazzino e comunicazioni
64 - “Poste e telecomunicazioni”, limitatamente alle telecomunicazioni (64.20), ivi inclusa la ricezione, registrazione, amplificazione, diffusione, elaborazione, trattamento e trasmissione di segnali e dati da e per lo spazio e la trasmissione di spettacoli e/o programmi radiotelevisivi da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6.8.90, n. 233 e successive modifiche ed integrazioni
- K – attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali
72 – “Informatica ed attività connesse”, ivi inclusi i servizi connessi alla realizzazione di sistemi tecnologici avanzati per la produzione e/o diffusione di servizi telematici e quelli di supporto alla ricerca ed all’innovazione tecnologica in campo informatico e telematico;
- O – altri servizi pubblici, sociali e personali
90.- “Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili”, limitatamente a
 - a) quelli di origine industriale e commerciale
 - b) smaltimento e depurazione delle acque di scarico ed attività affini (rif. 90.00.2), limitatamente alla diluizione, filtraggio, sedimentazione, decantazione con mezzi chimici, trattamento con fanghi attivati ed altri processi finalizzati alla depurazione delle acque reflue di origine industriale.
92 – “Attività ricreative, culturali e sportive”, limitatamente alle attività di produzione radiotelevisiva da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6.8.90, n. 233 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alle sole spese di impianto (rif.92.20).

ALLEGATO N. 5

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N. 196 DEL 30/06/2003

Il sottoscritto
nato a il
in qualità di legale rappresentante dell'azienda
con sede in

DICHIARA

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati dal Parco Scientifico e Tecnologico della Liguria s.c.p.a., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di cui all'Avviso N. 1/2006, relativo alla misura 3.7 sottomisura D) "Diffusione e trasferimento dell'innovazione" Docup Obiettivo 2 (2000-2006).

Luogo e data

Timbro e Firma